



**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE INTEGRATIVO 2018 PER IL
PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI**

sottoscritto il _____ in Roma

In data _____ le delegazioni sottoscrivono la seguente ipotesi di CCNI 2018 per il personale dell'area dei professionisti:

PER L'INPS

Il Presidente o suo delegato

Il Direttore generale o suo delegato

Il Direttore Centrale Risorse Umane

Il Direttore Centrale Pianificazione
e Controllo di gestione

Il Direttore Centrale Organizzazione e
sistemi informativi

Il Direttore Servizi agli utenti

Il Direttore Regionale della Calabria

Il Direttore Regionale del Friuli Venezia
Giulia

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL/FP

CISL/FP

UIL/PA

FIALP

ANMI FEMEPA

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM

FLEPAR

FP CIDA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale integrativo si applica a tutto il personale dell'area dei professionisti dell'INPS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui alla sezione separata per i professionisti degli enti pubblici non economici del CCNL per il personale dirigente dell'Area VI 2006/2009 sottoscritto il 21 luglio 2010.
2. Il presente CCNI attiene alla ripartizione del fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2018.

TITOLO II FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA

Articolo 2 Fondo per la retribuzione accessorio del personale dell'area dei professionisti.

1. Il Fondo per la retribuzione accessorio del personale dell'area dei professionisti è costituito ai sensi dell'art. 39, biennio economico 2006/2007, e dell'art. 10, biennio economico 2008/2009, del CCNL 21 luglio 2010, nel rispetto della disposizione contenuta nell'art. 23 comma 2, del D.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017.
2. Il Fondo complessivo per la retribuzione accessorio ammonta per l'anno 2018 a € 19.486.942,44.

Articolo 3

Indennità di funzione professionale

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 101, commi 3 e 4, nella sezione separata per i professionisti degli enti pubblici non economici del CCNL 1/8/2006 relativo al personale dirigente dell'area VI, è confermata per l'anno 2018 l'indennità di funzione professionale, connessa con l'esercizio delle funzioni di professionista, finalizzata a remunerarne le responsabilità, i rischi, gli oneri, le esigenze di autoaggiornamento, l'arricchimento professionale conseguente ai percorsi formativi indetti dall'Istituto o accreditati dai rispettivi ordini professionali e autorizzati dall'amministrazione.
2. L'indennità di funzione professionale, erogata a carico del fondo per la retribuzione accessoria, è corrisposta ai professionisti mensilmente per dodici mensilità, nella misura indicata nella tabella di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente CCNI, previa verifica dell'effettivo svolgimento dei suddetti incarichi ed in relazione ai livelli di responsabilità e all'arricchimento professionale conseguito. Detta indennità assorbe le indennità previste dall'art. 90, comma 1, lett. b), punti b1, b2, b3, del CCNL 11/10/1996, rispettivamente denominate "arricchimento professionale", "indennità professionale", "indennità di autoaggiornamento".
3. L'erogazione di detta indennità è proporzionalmente connessa all'effettiva assunzione delle responsabilità e all'arricchimento professionale conseguito, così come previsto nella legislazione vigente.

Articolo 4

Indennità di coordinamento

1. La misura percentuale per la determinazione delle indennità di coordinamento dei professionisti, ai sensi dell'art. 19, comma 5 CCNL 10 luglio 1997 e dell'art. 4, CCNL integrativo 16 febbraio 1999, collegata allo svolgimento dell'incarico e da corrispondersi su dodici mensilità, è indicata nelle tabelle di cui agli allegati 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 5

Indennità coordinatore generale

1. Ai coordinatori generali dei rami professionali, per lo svolgimento dell'incarico, spetta un compenso annuo lordo di € 30.000,00 da corrispondere su base mensile per dodici mensilità, ai sensi del combinato disposto del punto 2 dell'art. 91 del CCNL 1994/1997 e del punto 3 dell'art. 19 del CCNL per il biennio economico 1996/1997.
2. Ai coordinatori centrali dei tre rami professionali con funzioni vicarie del coordinatore generale è corrisposto un compenso annuo pari a € 3.000,00, ai sensi del precedente comma 1, da corrispondere mensilmente per dodici mensilità, collegato allo svolgimento dell'incarico.

Articolo 6

Iscrizione agli Albi professionali

1. Ai professionisti dipendenti per i quali, ai fini dello svolgimento dell'attività professionale, sia richiesta l'iscrizione agli Albi professionali, è prevista la rimborsabilità della quota annuale d'iscrizione, ai sensi dell'art. 13 CCNL 2008/2009 .
2. L'onere per tale contributo è a carico delle risorse stabili del fondo per il trattamento accessorio dei professionisti ai sensi dell'art. 13 comma 2 del CCNL 2008/2009.

Articolo 7

Retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato viene attribuita ai professionisti in applicazione dell'art. 80, comma 1, lett. d) del CCNL 2002-2005 sottoscritto in data 01/08/2006.

2. Definiti gli obiettivi per l'anno di riferimento, la retribuzione di risultato è attribuita per il 70% in relazione al diverso grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e per il 30% alla qualità della prestazione svolta sulla base dei criteri definiti nel sistema di valutazione e misurazione definiti dall'Ente ed alla presenza in servizio, considerando come tale il periodo feriale, le assenze obbligatorie per legge e le assenze per malattia o infortunio.
3. Ai professionisti legali che prestano servizio o si recano in missione presso le sedi di "eccezionale criticità" annualmente individuate dal Direttore generale è corrisposta una maggiorazione del 30% della retribuzione di risultato rapportata ai periodi di effettiva presenza nelle sedi.
4. Ai professionisti dei tre rami professionali con incarico di Coordinatore centrale con funzioni vicarie del Coordinatore generale, compete una maggiorazione del 22% della retribuzione di risultato collegata allo svolgimento dell'incarico.
5. Le maggiorazioni della retribuzione di risultato previste ai commi 3 e 4 del presente articolo troveranno applicazione solo per i professionisti che abbiano ottenuto un grado di realizzazione di almeno il 90% degli obiettivi definiti dal sistema di valutazione sia con riferimento ai risultati gestionali che alla qualità della prestazione.
6. Nel caso in cui a fine esercizio le risorse destinate alla retribuzione di risultato risultassero in parte non utilizzate, il relativo ammontare – ivi incluse le quote derivanti da mancato pieno raggiungimento degli obiettivi prestabiliti – sarà ripartito in misura proporzionale alle retribuzioni di risultato già corrisposte, al personale che abbiano ottenuto un grado di realizzazione di almeno il 98% degli obiettivi così come rilevati dal sistema di misurazione della performance.

Articolo 8

Verifica della performance e retribuzione di risultato

1. Le modalità di erogazione della retribuzione di risultato sono collegate al grado di raggiungimento degli obiettivi ed alla qualità della prestazione individuale.
2. In relazione agli obiettivi produttivi stabiliti dall'Ente, con cadenza trimestrale saranno effettuate le verifiche sul grado di raggiungimento degli stessi. In esito

a dette verifiche e nel limite del 20% delle somme previste per la retribuzione di risultato, sarà corrispondentemente erogato un pagamento *pro quota* della predetta retribuzione per ciascuno dei quattro trimestri del piano budget, rispettivamente nei mesi di maggio, agosto e novembre dell'anno in corso e marzo dell'anno successivo. Il saldo, comprensivo anche della quota relativa alla valutazione sulla qualità della prestazione individuale, sarà corrisposto nel mese successivo all'approvazione della Relazione sulla performance e a seguito della prescritta certificazione del presente CCNI.

3. Le verifiche trimestrali di cui al comma 2 del presente articolo attivano, in particolar modo in caso di scostamento negativo rispetto agli obiettivi, il processo di riprogrammazione (forecast), di cui al vigente Piano della performance, gestito dalle competenti strutture sia centrali che periferiche.
4. Nell'ambito delle risorse destinate all'erogazione della retribuzione di risultato, è stanziato un budget di € 3.377.395,55 per i risultati conseguiti dai professionisti nella realizzazione dei progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 88/1989 definiti per l'anno 2018 sulla base dei criteri definiti nel sistema di valutazione e misurazione in uso nell'Ente.
5. Con riferimento alle risorse destinate alle incentivazioni per la realizzazione dei progetti speciali, in base agli esiti del monitoraggio intermedio del mese di ottobre, sarà erogato un compenso nel mese di novembre, al netto dell'anticipazione mensile di € 90,00. Sulla base dei risultati definitivi dell'anno, il saldo sarà erogato sulla base delle modalità di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

Articolo 9

Incentivo alla mobilità territoriale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell'art. 90 del CCNL 11/10/1996, un importo non eccedente il 5% delle risorse finalizzate all'erogazione della retribuzione di risultato è destinato alla costituzione di un apposito fondo per il finanziamento della mobilità territoriale dei professionisti.
2. L'incentivo alla mobilità territoriale dei professionisti spetta esclusivamente in caso di trasferimento per esigenze organizzative, in seguito a procedure d'interpello, per la copertura dei posti vacanti presso altra provincia nella quale

l'interessato non risulti già residente alla data del provvedimento di trasferimento, ed a condizione che il professionista prenda effettivo servizio nella sede stessa.

3. L'incentivo è prorogabile per una sola volta in caso di rinnovo dell'incarico stesso o di attribuzione di diverso incarico nella stessa località, per un periodo di tre anni.
4. L'incentivo alla mobilità territoriale dei professionisti viene corrisposto per la durata di tre anni nelle seguenti misure fisse annue:
 - a. € 3.300,00 per distanze superiori ai Km.401 (solo andata);
 - b. € 2.000,00 per distanze comprese tra Km.201 e Km.400 (solo andata);
 - c. € 1.000,00 per distanze inferiori a Km.200 (solo andata).
5. Nell'ipotesi in cui alla fine dell'anno solare vengano erogate somme inferiori rispetto al limite di cui al comma 1, le risorse non utilizzate sono ripartite secondo le seguenti modalità:
 - a. Coefficiente 140 per gli spostamenti di cui alla lettera a) del comma precedente;
 - b. Coefficiente 120 per gli spostamenti di cui alla lettera b) del comma precedente;
 - c. Coefficiente 100 per gli spostamenti di cui alla lettera c) del comma precedente.
6. L'incentivo alla mobilità territoriale dei professionisti non può comunque superare l'ammontare complessivo di € 20.000,00 annui e spettano in proporzione al periodo di effettivo servizio prestato presso la sede di trasferimento.
7. Le risorse non utilizzate alla fine dell'anno solare sono destinate a finanziare la retribuzione di risultato dell'anno di riferimento.

Qualifica	INDENNITA'. DI FUNZIONE PROFESSIONALE
	IMPORTO ANNUO (12 MESI)
Professionista legale II liv. diff.	7.561,44
Professionista legale I liv. diff.	7.561,44
Professionista tecnico II liv. diff.	13.240,20
Professionista tecnico I liv. diff.	12.981,96
Professionista statistico II liv. diff.	14.531,28
Professionista statistico I liv. diff.	14.273,04

MISURE PERCENTUALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI COORDINAMENTO PER I PROFESSIONISTI DELL'AREA PROFESSIONALE LEGALE (FINO AL 4 OTTOBRE 2018)

FASCIA	POSIZIONE	%
A	➤ COORDINATORE GENERALE	85
B	➤ COORDINATORE CENTRALE CON FUNZIONI VICARIE	65
	➤ COORDINATORE CENTRALE	40
	➤ COORDINATORE DISTRETTUALE CON FUNZIONE DI COORDINAMENTO REGIONALE PER: MILANO - TORINO - ROMA - NAPOLI - BARI - PALERMO	40
C	➤ COORDINATORE DISTRETTUALE CON FUNZIONE DI COORDINAMENTO REGIONALE	35
D	➤ COORDINATORE DISTRETTUALE	30
E	➤ COORDINATORE DISTRETTUALE AGGIUNTO	25
	➤ COORDINATORE PERIFERICO	

MISURE PERCENTUALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI COORDINAMENTO PER I PROFESSIONISTI DELL'AREA PROFESSIONALE LEGALE (DAL 5 OTTOBRE 2018)

FASCIA	POSIZIONE	%
A	➤ COORDINATORE GENERALE	85
B	➤ COORDINATORE CENTRALE CON FUNZIONI VICARIE	65
	➤ COORDINATORE CENTRALE	40
C	➤ COORDINATORE REGIONALE	35
	➤ COORDINATORE METROPOLITANO	
D	➤ COORDINATORE DISTRETTUALE	30
E	➤ COORDINATORE INTRAMETROPOLITANO	25
	➤ COORDINATORE PROVINCIALE	

	➤ COORDINATORE INTERPROVINCIALE	
--	---------------------------------	--

**MISURE PERCENTUALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI COORDINAMENTO PER I
PROFESSIONISTI DELL'AREA PROFESSIONALE TECNICO-EDILIZIA**

FASCIA	POSIZIONE	%
A	▪ COORDINATORE GENERALE	85
	▪ COORDINATORE CENTRALE CON FUNZIONI VICARIE	65
B	▪ COORDINATORE CENTRALE ▪ COORDINATORE UFFICI TECNICI REGIONALI: VALLE D'AOSTA-PIEMONTE - LOMBARDIA - VENETO - EMILIA ROMAGNA - TOSCANA - LAZIO - CAMPANIA - PUGLIA - CALABRIA - SICILIA-FRIULI VENEZIA-GIULIA - LIGURIA - MARCHE - ABRUZZO - SARDEGNA	40
C	▪ COORDINATORE UFFICI TECNICI REGIONALI: TRENTINO ALTO-ADIGE - UMBRIA - MOLISE - BASILICATA	26

**MISURE PERCENTUALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI COORDINAMENTO PER I
PROFESSIONISTI DELL'AREA PROFESSIONALE STATISTICO-ATTUARIALE**

FASCIA	POSIZIONE	%
A	➤ COORDINATORE GENERALE	85
B	➤ COORDINATORE CENTRALE CON FUNZIONI VICARIE	65
C	➤ COORDINATORI CENTRALI	40

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1

Le parti si impegnano a rivedere i criteri per l'espletamento delle nuove selezioni per il passaggio al 2° livello di professionalità ai fini della effettuazione delle stesse entro il 2019.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.2

L'Amministrazione si impegna a bandire entro l'anno 2019 il concorso per Avvocati sulla base del piano dei fabbisogni del personale approvato con la determinazione n.16/2019.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.3

Le parti si impegnano a rivedere i coefficienti relativi alle indennità di coordinamento nonché gli importi relativi alle indennità di funzione professionale sulla base di principi e criteri di equilibrio.